

DM 9 LUGLIO 1988

MODIFICAZIONI AL D.M.16 novembre 1983, CONCERNENTE "ELENCO DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE, NEL CAMPO DEI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI, ALL'ESAME DEGLI ISPETTORI REGIONALI O INTERREGIONALI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, AI SENSI DELL'ART.19 DEL D.P.R 29 LUGLIO 82

Estratto

Visto il proprio decreto 16 novembre 1983 concernente l'"Elenco delle attività soggette, nel campo dei rischi di incidenti rilevanti, all'esame degli ispettori regionali o interregionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 19 del DPR 29 luglio 1982, n. 577";

Vista la direttiva CEE n. 87/216 in data 19 marzo 1987, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee del 28 marzo 1987, n. L 85/36, che modifica la direttiva n. 82/501/CEE sui rischi rilevanti connessi con determinate attività industriali;

Visto il DPR del 17 maggio 1988, n. 175, concernente "Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Ravvisata l'esigenza che l'elencazione delle attività a rischio di incidenti rilevanti derivata dal disposto dell'art. 5 della direttiva n. 82/501/CEE e contenuta nel sopraindicato DM 16 novembre 1983, sia resa conforme alla precitata direttiva CEE n. 87/216 secondo le modifiche da quest'ultima introdotte nonché al contenuto degli allegati al DPR 17 maggio 1988, n. 175, innanzi citato;

Sulla proposta dell'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Art. 1

Gli allegati I, II e III al DM 16 novembre 1983 citato in premessa vengono sostituiti dai corrispondenti allegati di pari numero al presente decreto.

Art. 2

Tutti i riferimenti al DM 16 novembre 1983, contenuti nelle disposizioni regolamentari attinenti le prevenzioni incendi, debbono intendersi riferiti allo stesso decreto così come modificato dagli allegati I, II e III al presente provvedimento.

Art. 3

Alle attività industriali che per effetto delle modifiche apportate con il presente provvedimento rientrano nel campo di applicazione del DM 16 novembre 1983 si applica la definizione di attività esistente contenuta nel punto 3.2 dell'allegato A del DM 2 agosto 1984 riferita alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

ALLEGATO I - IMPIANTI INDUSTRIALI CONTEMPLATI ALL'ARTICOLO 4 N. 1), LETTERA A)

1. - Impianti per la produzione, la trasformazione di derivati solforati;

organiche o inorganiche in cui vengono a tal fine utilizzati, tra l'altro, i seguenti procedimenti:

alchilazione;

amminazione con ammoniaca;

carbonilazione;

condensazione;

deidrogenazione;

esterificazione;

alogenazione e produzione di alogeni;

idrogenazione;

idrolisi; .

ossidazione;

polimerizzazione;

solfonazione;

desolfonazione, fabbricazione e trasformazione di derivati solforati;

nitrazione e fabbricazione di derivati azotati;

fabbricazione di derivati fosforati;

formulazione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici;

distillazione;

estrazione;

solubilizzazione;

miscelazione.

2. Impianti per la distillazione o raffinazione, ovvero altre successive trasformazioni del petrolio o dei prodotti petroliferi.
3. Impianti destinati all'eliminazione totale o parziale di sostanze solide o liquide mediante combustione o decomposizione chimica.
4. Impianti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di gas energetici, per esempio gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto e gas naturale di sintesi.
5. Impianti per la distillazione a secco di carbon fossile e lignite.
6. Impianti per la produzione di metalli o metalloidi per via umida o mediante energia elettrica.

ALLEGATO II - DEPOSITI IN IMPIANTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL'ALLEGATO I (DEPOSITO SEPARATO)

Le quantità menzionate in appresso si intendono per impianto o per complesso di impianti di un medesimo fabbricante quando la distanza tra gli impianti non è sufficiente per evitare, in circostanze prevedibili, un aggravamento dei rischi di incidenti rilevanti. In ogni caso queste quantità si intendono per complesso di impianti di un medesimo fabbricante se la distanza tra gli impianti è inferiore a circa 500 m.

Quantità	Sostanze o categorie di sostanze effettiva	Quantità (t)
1	Gas infiammabili conformi all'allegato IV c) i	300
2	Liquidi facilmente infiammabili conformi all'allegato IV c) i	100000
3	Acrilonitrile	5000
4	Ammoniaca	600
5	Cloro	75
6	Biossido di zolfo	500
7a)	Nitrato di ammonio (1)	2500
7b)	Nitrato di ammonio sotto forma di fertilizzante (2)	10000
8	Clorato di sodio	250
9	Ossigeno liquido	2000
10	Triossido di zolfo	100

(1) Include sia il nitrato di ammonio e i miscugli di nitrato di ammonio, in cui il contenuto di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28% in peso, sia le soluzioni acquose di nitrato di ammonio in cui la concentrazione di nitrato di ammonio è superiore al 90% in peso.

(2) Si applica ai fertilizzanti semplici di nitrato di ammonio che sono conformi a una direttiva 80/876/CEE e ai fertilizzanti composti in cui il contenuto di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28% in peso (un fertilizzante composto contiene nitrato di ammonio insieme a fosfati e/o potassa).

ALLEGATO III - OSTANZE PERICOLOSE DI CUI ALL'ART. 4 N. 2, LETTERA A

Le quantità menzionate in appresso si intendono per impianto o per complesso di impianti di un medesimo fabbricante quando la distanza tra gli impianti non è sufficiente per evitare, in circostanze prevedibili, un aggravamento dei rischi di incidenti rilevanti. In ogni caso queste quantità si intendono per complesso di impianti di un medesimo fabbricante se la distanza tra di essi è inferiore a circa 500 m.

(vedi D.M. DPR 17 maggio 1988 n. 175)